AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA
PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

AGENZIA TERRITORIALE DELLA REGIONE PUGLIA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ATTO RICOGNITIVO E AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE REP. N. 2174 DEL 03.01.2007

Servizio pubblico di gestione e realizzazione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani, sito nel comune di Deliceto (FG), costituito da linea di biostabilizzazione, linea di compostaggio e discarica di servizio/soccorso.

L'anno duemila**ventisei**:

a) L'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti, in persona del Presidente pro-tempore e legale rappresentante […], con sede in Modugno (BA) alla via delle Magnolie n. 6, di seguito denominata "AGER" o "Concedente";

dall'altra parte

b) BIWIND S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore Ing. Maurizio Bonassisa, con sede in […] alla via […], C.F./P.IVA […], di seguito denominata anche "Gestore" o "Concessionario";

(congiuntamente denominate le "Parti")

PREMESSO CHE

a) in data 3 gennaio 2007, con atto Rep. n. 2174, veniva stipulato tra il Comune di Deliceto – in nome e per conto dell'allora Consorzio ATO Rifiuti Bacino

FG/5 – e l'ATI A.GE.COS. S.p.A. (oggi Biwind S.r.l.), il Contratto di concessione avente ad oggetto l'affidamento del servizio pubblico di gestione e realizzazione del sistema impiantistico complesso per rifiuti urbani, sito nel Comune di Deliceto, costituito da linea di biostabilizzazione, linea di compostaggio e discarica di servizio/soccorso;

b) la durata del citato affidamento era stabilita in anni 12 (dodici), decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, con scadenza originaria fissata al 30 marzo 2021 e con espressa previsione della facoltà di proroga agli stessi patti e condizioni (art. 6);

c) con note prot. n. 1361 del 23.12.2020, prot. n. 358 del 22.03.2021, prot. n. 534 del 31.05.2023, prot. n. 476 del 07.05.2024, prot. n. 713 del 05.07.2024, prot. n. 876 del 06.09.2024, prot. n. 965 del 09.10.2024 e prot. n. 1012 del 31.10.2024, il Gestore ha formulato e reiterato istanza di prolungamento dell'efficacia della concessione vigente, rappresentando la necessità di recuperare gli investimenti effettuati – regolarmente autorizzati seppur non previsti nell'affidamento originario – e rimasti privi di copertura nella tariffa applicata;

a) con nota prot. 1122/MB del 19.12.2023 il Gestore, nell'ambito di quanto deliberato con la Determina Direttore Generale AGER n. 322/2023, si impegnava a procedere alla predisposizione del Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'art. 8 dello schema tipo di contratto adottato con la delibera ARERA n. 385/2023 e con le modalità indicate dalla Determina del 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023;

b) con Delibera di Giunta Regionale n. 615 del 16 maggio 2024 alla luce dell'anticipato esaurimento delle volumetrie dei lotti di discarica facenti parte dell'affidamento originario a seguito di conferimenti non programmati al

momento della stipula del contratto di servizio, la Regione Puglia modificava il Piano Regionale Rifiuti Urbani approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 68/2021 con la pianificazione di un ampliamento del sito di smaltimento ubicato nel territorio comunale di Deliceto per una volumetria pari a 450.000 mc;

c) con Delibera di Giunta Regionale n. 130 dell'11 febbraio 2025, la Regione Puglia – sulla scorta delle medesime motivazioni del provvedimento del maggio 2024 – ha disposto un'ulteriore modifica del citato Piano Regionale Rifiuti Urbani, prevedendo ulteriori 100.000 mc di volumetria a servizio del sito di smaltimento ubicato nel territorio del Comune di Deliceto;

d) con Determina n. 53 del 10 marzo 2025, l'AGER – nella sua qualità di EGATO subentrato *ex lege* alle cessate Autorità d'Ambito – ha approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) della gestione, comprensivo del piano degli investimenti e del piano tariffario relativi all'impianto complesso (costituito da centro di selezione, linee di biostabilizzazione e compostaggio, e discarica di servizio/soccorso), elaborati in conformità ai criteri del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) di cui alla Delibera ARERA n. 363/2021;

e) con la medesima Determina AGER definiva, in ragione delle circostanze di fatto e di diritto ivi esposte e che qui si intendo richiamate come parte integrante e sostanziale del presente atto, la proroga della durata del medesimo contratto tra il Comune di Deliceto in nome e per conto dell'allora ATO FG 5 e la società Agecos S.p.A., ora Biwind S.r.l., per la gestione di una linea di biostabilizzazione, di una linea di compostaggio e della discarica di servizio soccorso nel Comune di Deliceto (FG) fino alla data del 31.03.2034;

f) con Delibera n.224 del 28.05.2025 ANAC concludeva la procedura ispettiva n. 276/2025, in cui veniva contestato di aver prorogato di fatto, senza gara e

in assenza di un atto formale, la concessione relativa all'impianto complesso composto da linea di biostabilizzazione, linea di compostaggio e discarica di servizio soccorso ubicato nel Comune di Deliceto gestita Biwind S.r.l., osservando che il periodo di gestione oltre la scadenza contrattuale non si configurava né come rinnovo contrattuale previsto dall'art. 6 del contratto, né come una proroga, né poteva ritenersi giustificato ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, L. 109/1994, ma rappresenta piuttosto un'estensione, anche temporale dell'efficacia del contratto mediante un affidamento diretto, senza gara, di un servizio nuovo e diverso di quello originariamente pattuito quantomeno in riferimento all'ampliamento approvato con Determina n.247/2019 ed all'ampliamento ulteriore in corso;

g) l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con il medesimo provvedimento, ha, pertanto ritenuto di prescrivere ad AGER l'applicazione delle misure compensative previste dall'art. 186 del vigente Codice dei contratti pubblici, prive di effetti demolitori degli atti ritenuti illegittimi, ma funzionali a sterilizzare i vantaggi derivati dalla rilevata mancata applicazione delle regole poste a tutela della concorrenza;

h) con Determina n. 203 del 11 agosto 2025 l'AGER, ritenendo che la natura dell'affidamento non consentisse l'applicazione della misura compensativa disciplinata dall'art. 186, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, riteneva di dover applicare quella disciplinata dal successivo comma 3, a tale scopo espressamente prevista da ANAC nella predetta delibera 224 del 28.05.2025, determinandola nella misura dell'8% (otto per cento) calcolato sulla quota utili prevista nel PEF della concessione (approvato con Determina n. 53 del 10.03.2025), in conformità ai criteri stabiliti dall'art. 3 della Delibera ANAC n. 265/2023;

i) con Determina n. 317 del 15 luglio 2025, la Regione Puglia ha autorizzato la modifica sostanziale dell'impianto complesso RSU (attività IPPC 5.3 e 5.4) – costituito da centro di selezione, linea di biostabilizzazione, linea di compostaggio e annessa discarica di servizio/soccorso – avente ad oggetto l'ampliamento della discarica su nuovi lotti e la riprofilatura delle volumetrie esistenti

j) il procedimento autorizzatorio avente ad oggetto l'aumento volumetrico mediante sopralzo della discarica di servizio/soccorso – in attuazione di quanto programmato con Delibera di Giunta Regionale n. 130/2025 – risulta attualmente pendente in fase istruttoria presso i competenti uffici della Regione Puglia;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le Parti, come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Valore delle Premesse

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

Art. 2 – Oggetto

Il servizio affidato alla Biwind S.r.l. ha ad oggetto la gestione dell'impianto complesso costituito da centro di selezione, linea di biostabilizzazione, linea di compostaggio e discarica di servizio/soccorso, in conformità alle Autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti come richiamate nelle premesse e successive modificazioni, ivi comprese le prescrizioni di carattere tecnico-gestionale in esse contenute.

L'impianto in oggetto è autorizzato con A.I.A. rilasciata dalla Regione Puglia con Determina Dirigenziale n. 167 del 30 marzo 2009, e successivamente:

- Aggiornata per modifica sostanziale con D.D. n. 13 del 20/02/2013;

- Aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 4 del 23/02/2016;
- Aggiornata per modifica sostanziale con D.D. n. 247 del 11/10/2019;
- Aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 70 del 26/02/2020;
- Rinnovata con valenza di modifica sostanziale per adeguamento alla BAT di settore con D.D. n. 151 del 03/05/2022;
- Aggiornata per modifica non sostanziale con D.D. n. 407 del 25/11/2022, con D.D. n. 433 del 07/11/2023 e con D.D. n. 277 del 13/06/2024.

Con D.D. n. 317 del 15/07/2025 della Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia è stato rilasciato il PAUR, ex art. 27 bis del D.Lgs 152/06 e smi, per il progetto di realizzazione di un nuovo lotto di discarica (Lotto A), della volumetria complessiva di 468.280 mc. Il PAUR include i seguenti titoli abilitativi:

- Parere favorevole in Impatto Ambientale rilasciato con D.D. n. 269 del 18/06/2025 dal Servizio VIA/VIncA della Regione Puglia;
- Accertamento di Compatibilità Paesaggistica, ai sensi dell'art. 89, comma 1 lett. B.2) e 91 delle NTA del PPTR, rilasciato con D.D.n. 93 del 20/06/2025 dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia;
- Modifica sostanziale dell'AIA, ai sensi dell'art. 29nonies del D.Lgs 152/2006 e smi, rilasciata con D.D. n. 308 del 08/07/2025 dal Servizio AIA/RIR della Regione Puglia.

AGER provvederà a comunicare al Concessionario, entro il 31 dicembre di ciascuna annualità di vigenza dell'affidamento, l'elenco dei Comuni conferitori e i relativi quantitativi previsionali per ogni singola linea di trattamento, nel rigoroso rispetto dei limiti e delle prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni Regionali.

Eventuali modifiche all'elenco dei soggetti conferitori o ai flussi programmati dovranno essere comunicate da AGER con un preavviso minimo di 3 (tre) giorni, fatti salvi i casi di comprovata urgenza o forza maggiore.

Art. 3 – Durata, ratifica e sanatoria della gestione pregressa

La durata dell'affidamento è estesa fino al 31 marzo 2034.

Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti si danno reciprocamente atto che, in virtù degli atti *medio tempore* adottati da AGER, la gestione del servizio svolta dal Concessionario non ha avuto alcun periodo di *vacatio* contrattuale intercorrente tra la scadenza originaria (31/03/2021) e la data odierna.

Le prestazioni rese in tale periodo, pertanto, si intendono legittimamente eseguite e i relativi corrispettivi incassati si intendono definitivamente acquisiti e legittimi, in quanto resi in continuità di pubblico servizio essenziale e in regime di *prorogatio* necessaria tecnica e amministrativa.

Art. 4 – Indivisibilità del servizio

Le Parti si danno reciprocamente atto che il complesso impiantistico oggetto di concessione costituisce un *unicum* indivisibile sotto il profilo tecnico, funzionale e giuridico, stante l'unitarietà del ciclo di trattamento e smaltimento e l'unicità del titolo autorizzativo (AIA) in conformità a quanto statuito dalla Determina n. 203/2025.

In ragione di tale circostanza AGER ha determinato l'applicazione della misura compensativa economica di cui al successivo art. 6 prevista dall'art. 186, comma 3, del D.lgs. 36/2023 prescritte dalla Delibera ANAC n. 224 del 28.05.2025.

Art. 5 – Corrispettivo e recupero investimenti pregressi

Con la sottoscrizione del presente atto il Gestore conferma la propria volontà di predisporre il Piano Economico Finanziario della gestione applicando le regole e le modalità del Metodo Tariffario Rifiuti pro tempore vigente approvato con delibere ARERA, per i periodi regolatori che interessano il periodo di validità del presente atto.

Il corrispettivo è determinato dalle tariffe di accesso indicate nel PEF, elaborato secondo il Metodo Tariffario Rifiuti ARERA pro tempore vigente così come convenzionalmente concordato. Il corrispettivo sarà soggetto ad aggiornamento secondo i criteri definiti dall'Autorità di regolazione.

Le Parti riconoscono che nel PEF approvato con la Determina AGER n. 53/2025 (e successivi aggiornamenti) sono state espressamente considerate le quote di ammortamento e la remunerazione necessarie finalizzate a compensare gli investimenti pregressi non remunerati ed i disallineamenti tariffari (c.d. "rimodulazione Delta"), come quantificati nella predetta Determina. Tale diritto di credito del Concessionario (pari a circa Euro 3,9 milioni oltre accessori e adeguamenti) si intende con il presente atto contrattualizzato, riconosciuto e garantito.

La tariffa di accesso sarà fatturata dal Concessionario e corrisposta direttamente da ogni singolo Comune conferitore, secondo le modalità e i termini previsti dai singoli contratti di conferimento e nel rispetto dei flussi programmati da AGER

Art.6 – Misura compensativa ex art. 186 D.lgs. 36/2023

In ottemperanza alla Delibera ANAC n. 224/2025, il Concessionario applicherà la misura compensativa economica a beneficio dei Comuni conferitori stabilita dalla Determina AGER n. 203/2025.

Tale misura è stata determinata dall'AGER applicando la percentuale dell'8% (otto per cento) alla quota di utili contenuta nel PEF della concessione approvato con Determina n. 53 del 10.03.2025 (e successivi aggiornamenti), in accordo con i criteri esplicitati all'art. 3 della Delibera ANAC n. 265 del 20/06/2023.

Art. 7 – Piano Economico Finanziario (PEF)

Il Piano Economico Finanziario (PEF) riporta, con cadenza annuale e per l'intero

periodo di durata dell'affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa.

Il PEF si compone del piano tariffario, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e comprende: a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio, ivi inclusi specificamente gli interventi di ampliamento e sovralzo della discarica; b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio affidato, ovvero delle singole attività che lo compongono; c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio affidato.

Il PEF deve consentire, in ogni caso, il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Art 8 – Aggiornamento del PEF e riequilibrio economico-finanziario

AGER e il Gestore, con procedura partecipata, aggiornano il PEF nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e per tutta la durata residua dell'affidamento. Ai fini dell'aggiornamento: a) Biwind S.r.l. elabora lo schema di aggiornamento del PEF secondo il metodo tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'AGER; b) l'AGER valida le informazioni e i dati forniti – verificandone completezza, coerenza e congruità – e li integra o modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio; c) l'AGER adotta il PEF aggiornato.

L'AGER assicura che l'aggiornamento effettuato ai sensi del comma precedente consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Qualora durante il periodo di affidamento si verifichino circostanze straordinarie, modifiche normative o sospensioni del servizio non imputabili al Gestore che alterino l'equilibrio economico-finanziario in misura tale da non poter essere sanata tramite l'aggiornamento ordinario di cui al comma 1 del presente articolo, le Parti procederanno alla revisione del Piano mediante rideterminazione delle tariffe, estensione della durata o riconoscimento di indennizzi, al fine di ripristinare le condizioni di sostenibilità economica del servizio.

Art. 9 – Garanzie e polizze assicurative

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, le Parti si danno atto che il Gestore ha regolarmente costituito la Cauzione Definitiva mediante polizza fideiussoria n. 01.000041014 emessa da S2C S.p.A.

Tale garanzia ha validità dell'intero periodo concessorio, ovvero fino al 31.03.2034, oltre ai termini di svincolo previsti dalla legge.

Il Gestore si obbliga a mantenere attive, rinnovare e adeguare per tutta la durata del contratto le ulteriori coperture assicurative già in essere (RCT/RCO e polizze per la gestione operativa e post-gestione trentennale), nel rispetto delle prescrizioni delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e delle normative di settore vigenti.

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Si impegna a utilizzare conti correnti dedicati per tutte le movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, ivi inclusi gli incassi delle tariffe corrisposte direttamente dai Comuni conferitori.

Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva derivante dall'eventuale emissione di interdittiva antimafia a carico del Concessionario.

Art. 11 – Clausola di salvaguardia

Nelle ipotesi di recesso anticipato disposto dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse l'AGER riconoscerà al Concessionario un indennizzo determinato secondo i criteri indicati dall'art. 190, comma 4 e segg., del d.lgs. 36/2023

.

Art. 12 – Rinuncia al contenzioso

Con la sottoscrizione del presente Atto, che definisce in via transattiva e novativa i rapporti tra le Parti, AGER e Biwind rinunciano reciprocamente a qualsiasi azione, eccezione o pretesa relativa alla legittimità formale dei titoli di gestione del periodo pregresso (2021-2025), fatti salvi gli obblighi di natura economica ed erariale previsti dal presente contratto.

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserva alcuna.

[Luogo], [Data]

AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia

BIWIND S.r.l.

Approvazione specifica delle clausole (artt. 1341 e 1342 c.c.) Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, le Parti dichiarano di aver letto, compreso e di approvare specificamente ed espressamente le pattuizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 3 – Durata, ratifica e sanatoria della gestione pregressa;

Art. 5 – Corrispettivo e recupero investimenti pregressi;

Art. 9 – Garanzie e polizze assicurative;

Art. 10 – Tracciabilità dei flussi finanziari e antimafia;

Art. 11 – Clausola di salvaguardia;

Art. 12 – Rinuncia al contenzioso.

AGER – Agenzia Territoriale della Regione Puglia

BIWIND S.r.l